

Beschwerdefrist erst mit dieser Kenntnissgabe zu laufen beginne, kann keine Rede sein.

*Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer :*

Der Rekurs wird abgewiesen.

**55. Sentenza 22 novembre 1922 in causa S. A. Montana.**

Art. 230 cap. 2 LEF. Par l'anticipazione delle spese di cui a questo disposto, il termine di 10 giorni comincia a decorrere solo dal momento in cui il creditore è edotto dell'ammontare dell'importo da anticiparsi.

A. — La dichiarazione di fallimento della S. A. Montana in Locarno veniva pubblicata sul foglio ufficiale il 1° agosto 1922 con la menzione della sospensione della procedura per mancanza di beni e coll'avvertenza che a mente dell'art. 230 cap. 2 LEF la procedura sarebbe stata chiusa ove entro 10 giorni nessuno dei creditori ne avesse chiesto la prosecuzione anticipandone le spese.

B. — Con istanza 17 agosto u. s. la creditrice Waggonleihanstalt S. A. in Liestal notificava all'ufficio che intendeva si proseguisse la procedura ordinaria chiedendo le venisse indicato l'importo delle spese da anticipare. Con lettera 8 agosto l'ufficio indicava l'anticipo nella somma di 100 fchi., importo che la Waggonleihanstalt gli spediva il 16 seguente. Ciò nonostante l'ufficio dichiarava il 30 agosto alla Waggonleihanstalt, che essendo il deposito stato fatto decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione sul foglio ufficiale, la procedura non poteva più essere aperta.

C. — Il ricorso interposto dalla Waggonleihanstalt contro questo provvedimento essendo stato accolto colla querelata decisione, la S. A. Montana ricorre al Tribunale federale domandandone l'annullamento.

*Considerando in diritto :*

A ragione l'istanza cantonale ha ritenuto tempestivo l'invio di 100 fchi. fatto all'Ufficio il 16 agosto u. s. a titolo di anticipo. Il disposto dell'art. 230 LEF mira dare ai creditori un termine di 10 giorni per decidersi se intendono o meno chiedere la prosecuzione dell'esecuzione e per anticiparne le spese. Questi due termini decorreranno insieme solo nel caso in cui abbiano preso insieme inizio. Ma per l'anticipazione delle spese il termine non comincia che allorché il creditore è edotto quale sia l'importo richiesto. Se questa somma, come nel caso in esame, non è indicata nella pubblicazione della sospensione, il creditore si informerà anzitutto presso l'ufficio e il termine per prestare la cauzione comincerà solo dal momento in cui l'ufficio gli avrà comunicato l'importo stesso. Ne segue che il termine per fare il deposito decorrerà solo entro 10 giorni da questa comunicazione. Questa soluzione è ovvia e può essere ammessa tanto più facilmente in quanto essa non urta contro legittimi interessi di sorta.

La Waggonleihanstalt avendo fatto il deposito prima che decorressero 10 giorni dal momento in cui ne conobbe l'importo, la querelata decisione deve essere confermata.

*La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia :*

Il ricorso è respinto.